

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore RAFFAELE PICARO

Seduta del 29/11/2024

FATTO

Il ricorrente deduce di aver stipulato, in data 1.8.2016, un contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione e di averlo estinto anticipatamente, il 31.1.2021, in corrispondenza della rata n. 53/120. Riferisce di avere ottenuto un rimborso di commissioni e per premi per complessivi € 1.883,51 che ritiene incongruo rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente. Esperito inutilmente il reclamo, domanda il rimborso di quanto versato e ancora dovuto, per commissioni di attivazione, commissioni di gestione, commissione in rete esterna e spese di istruttoria e notifica, per complessivi € 431,70.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, chiede il rigetto del ricorso in quanto: - ha rimborsato tutto quanto dovuto, dovendosi tenere conto anche della somma di € 309,59

(oltre interessi) versati a titolo di ristoro degli oneri relativi alle “commissioni di attivazione” ed alle “spese di istruttoria” nonché di quella di € 282,19 (oltre interessi) a titolo di ristoro degli oneri relativi alle “commissioni rete esterna”; - per quanto attiene alla voce “Commissioni di attivazione” di cui alla lettera “C” delle Informazioni, trattasi di importi dovuti al resistente Intermediario “a copertura, pertanto, delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito”, come espressamente indicato all’articolo 8 delle condizioni di contratto: sono quindi oneri analiticamente determinati e totalmente up front; così come le “Spese di istruttoria e notifica” di cui alla lettera “E” delle Informazioni; -per quanto attiene all’ammontare della provvigione, contenuto nella voce “Commissioni rete esterna”, di cui al punto 3. “Costi del credito”, lettera “F” delle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, lo stesso è dovuto univocamente all’agente in attività finanziaria in questione come del resto confermato pure dall’articolo 8 “Detrazioni operate”, lettera F) delle condizioni generali di finanziamento “commissioni rete esterna dovute all’Agente/Intermediario del credito, al quale il Cedente si è discrezionalmente e liberamente rivolto per perfezionare il contratto e per l’assistenza prestata fino all’erogazione del prestito”; - con riguardo invece alle commissioni di gestione, pacificamente ricorrenti e rimborsabili, come previsto in contratto, secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, è stato correttamente previsto il ristoro della somma di euro 1.883,51 in sede di conteggio di estinzione anticipata.

DIRITTO

Il rimborso anticipato del finanziamento è regolato dall’art. 125-*sexies* t.u.b., emanato in attuazione dell’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18 (“sentenza Lexitor”), ha stabilito che: *«L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.

Nell’indicato contesto, il Collegio di coordinamento dell’Arbitro, con la decisione n. 26525 del 2019, ha chiarito che il principio di diritto enunciato dalla sentenza Lexitor risulta direttamente e immediatamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla sua pubblicazione e non solo a quelli successivi.

L’art. 125-*sexies* t.u.b. è stato sostituito dall’art. 11-*octies*, co. 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,

entrato in vigore il 26 maggio 2021. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-*octies*, co. 2, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.

In tale scenario, l'art. 27, co. 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha sostituito i periodi secondo e seguenti della disposizione di cui sopra come segue: *«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.

Venendo alla vicenda in esame, il contratto è stato stipulato in data 1.8.2016, quindi, siccome anteriore al 25.7.2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73/2021), per costante orientamento di questo Arbitro, la controversia è regolata dall'art. 125-sexies t.u.b. nel testo introdotto dal d.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE), come interpretato dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella citata decisione n. 26525 del 2019; fermo restando, sempre in virtù della più recente disposizione normativa intervenuta, che *«non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.

Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità»*.

In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»*, rilevando, altresì, che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi»*.

A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio, preso atto che gli altri Collegi hanno fatto applicazione del

criterio di riduzione dei costi *up-front* indicato dal Collegio di coordinamento, per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, ha deciso di uniformarvisi, mutando il proprio precedente orientamento.

Tornando al caso controverso, va rilevato che con la decisione n. 470 dell'8.1.2021, questo Collegio ha ricompreso nei costi *recurring* le spese di istruttoria, le commissioni di attivazione, le commissioni di gestione e le commissioni della rete esterna.

L'intermediario dà atto di aver provveduto, in fase di riscontro al reclamo, (doc. 4) a rimborsare all'odierno ricorrente un ulteriore importo, di cui € 309,59 a titolo di ristoro degli oneri relativi alle "commissioni di attivazione" ed alle "spese di istruttoria", determinato applicando il criterio del costo ammortizzato su tali voci di costo, e € 282,19 per rimborso degli oneri relativi alle "commissioni rete esterna", calcolata secondo la curva degli interessi, ossia applicando al costo complessivo la medesima percentuale di riduzione degli interessi rinveniente dal piano di ammortamento del finanziamento. Tuttavia, risulta che parte ricorrente ha tenuto conto di tali rimborsi nella formulazione della domanda.

Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere al ricorrente, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come segue:

durata del finanziamento ▶ 120	
rate scadute ▶ 53	
rate residue 67	
TAN ▶ 4,50%	

% restituzioni	
- in proporzione lineare	55,83%
- in proporzione alla quota interessi	33,40%

n/c ▼		restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	commissioni attivazione (recurring)	€ 538,41	€ 300,61 *	€ 179,81 ○	○	€ 168,64
○	com. gestione + incasso rata (recurring)	€ 3.373,34	€ 1.883,45 *	€ 1.126,56 ○	○	€ 1.883,51
○	spese istruttoria e notifica (recurring)	€ 450,00	€ 251,25 *	€ 150,28 ○	○	€ 140,95
○	commissioni rete esterna (recurring)	€ 844,80	€ 471,68 *	€ 282,13 ○	○	€ 282,19
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	*	€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○	€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 431,70
interessi legali	si ▼

La somma ancora dovuta ammonta, quindi, a € 431,70.

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

Infine, si precisa che, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati

nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 432,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA